



**COMUNE DI LAVARONE**  
*PROVINCIA DI TRENTO*

**DISCIPLINARE – PROGRAMMA DEL  
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 13.07.2016

## INDICE

Art. 1 - Premessa	Pag.	3
Art. 2 - Principi generali	Pag.	3
Art. 3 - Definizioni	Pag.	4
Art. 4 - Ambito di applicazione	Pag.	5
Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	Pag.	5
Art. 6 – Notificazione	Pag.	6
Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento	Pag.	6
Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati	Pag.	6
Art. 9 - Informativa	Pag.	7
Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati	Pag.	7
Art. 11 – Obblighi degli operatori	Pag.	8
Art. 12 – Diritti dell'interessato	Pag.	8
Art. 13 - Tutela	Pag.	9
Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati	Pag.	9
Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali	Pag.	9
Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	Pag.	9
Art. 17 - Comunicazione	Pag.	9
Art. 18 - Impianti di videosorveglianza	Pag.	10
Art. 19 – Pubblicità del Disciplinare - Programma	Pag.	10
Art. 20 - Entrata in vigore	Pag.	10
Allegato 1	Pag.	11

## **Art. 1 – Premessa**

1. Il presente Disciplinare – Programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza viene adottato sulla base dei principi e delle disposizioni del capo del Regolamento relativo ai dati sensibili e giudiziari per il Comune di Lavarone, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 24 dd. 29.06.2006 e successivamente modificato nella scheda n. 33 con analogo deliberazione n. 36 dd. 16.11.2015.
2. Il Disciplinare – Programma garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Lavarone, Servizio Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Disciplinare – Programma si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

## **Art. 2 - Principi generali**

1. Le prescrizioni del Disciplinare - Programma si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.

**Principio di liceità:** il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

**Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

**Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

**Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di

prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

2. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:
  - a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
  - b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
  - c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Disciplinare - Programma si intende:
  - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "titolare", il Comune di Lavarone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- l) per “impianto di videosorveglianza” si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di videosorveglianza;
- m) per “responsabile degli impianti di videosorveglianza” si intende la persona, avente i requisiti previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, che sovrintende all’installazione e alla gestione degli impianti di videosorveglianza.

#### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Disciplinare - Programma disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Lavarone.

#### **Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Lavarone riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. L’impianto di videosorveglianza territoriale del Comune di Lavarone prevede esplicitamente le seguenti finalità:
  - a) tutelare la sicurezza urbana, come previsto all’art. 6 della legge 38/2009 e dal decreto del ministro dell’Interno del 05/08/2008, al fine di prevenire e reprimere reati, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, assicurando così una maggior sicurezza ai cittadini;
  - b) tutelare gli immobili di proprietà del Comune o dallo stesso gestiti, al fine di prevenire atti vandalici, danneggiamenti ed occupazioni abusive, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
  - c) controllare determinate aree pubbliche o aperte al pubblico e zone individuate come soggette a fenomeni di insicurezza;
  - d) monitorare il traffico.
3. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 196/2003 e seguenti modifiche, nonché delle funzioni istituzionali demandate al comune ai sensi del D. Lgs. 267/2000.
4. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata.

5. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, o di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

#### **Art. 6 – Notificazione**

1. Il Comune di Lavarone, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

#### **Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento**

1. Compete al Comune di Lavarone, legalmente rappresentato dal Sindaco, designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
2. Compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
3. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Disciplinare - Programma.
4. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

#### **Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

### **Art. 9 Informativa**

1. Gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione. A tal fine viene utilizzato il modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 8 aprile 2010.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello è integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità ed all'eventuale conservazione.

### **Art. 10 Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di videocamere digitali a circuito chiuso installate in corrispondenza dei siti individuati in conformità al presente Disciplinary - Programma.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico ed essere collegate alla centrale operativa nei seguenti modi:
  - a) direttamente (tramite gestione/acquisizione remota);
  - b) indirettamente (tramite ritiro in loco dei supporti di memorizzazione contenenti le riprese video);La sala di controllo potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente indicizzare le immagini.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi oppure comportamenti non previamente classificati.
4. I dati video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sede di controllo ubicata presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Lavarone (e/o relativi locali

tecnici/informatici) o altra sede idonea. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

5. La registrazione è consentita:
  - relativamente alla videosorveglianza sulla viabilità, nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada;
  - relativamente alla videosorveglianza in corrispondenza di immobili ed edifici di proprietà comunale, o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, comma 1, presso la sala di controllo. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovrascrittura del supporto, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

### **Art. 11**

#### **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 12 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
    - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

#### **Art. 13 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.
2. L'accesso al sistema operativo sarà dotato di adeguati strumenti di controllo degli accessi.

#### **Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

#### **Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

#### **Art. 17 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lavarone a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Disciplinare - Programma. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

#### **Art. 18 – Impianti di videosorveglianza**

1. Nell'allegato 2 al presente disciplinare sono individuati gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi.
2. Il programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

#### **Art. 19 - Pubblicità del Disciplinare - Programma**

1. Il presente Disciplinare - Programma è a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet del Comune.
2. Per ragioni di sicurezza e riservatezza l'accesso all'allegato 2 è contenuto ai soli soggetti interessati.

#### **Art. 20 - Entrata in vigore**

3. Il Disciplinare - Programma entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

**ALLEGATO 1**

